REGOLAMENTO (CE) N. 3026/95 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli ainti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 (²), in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (4), ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Medera e al bilancio previsionale di approvvigionamento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 (4), ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 2899/95 della Commissione, del 15 dicembre 1995, che modifica il

regolamento (CEE) n. 3845/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (?), ha adottato la nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari; che il regolamento (CE) n. 3024/95 della Commissione, del 27 dicembre 1995, che fiasa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (°), ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

^(*) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10. (*) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6. (*) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24. (*) GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75. (*) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

^(*) GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 22. (*) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.